

**COMUNE DI VILLAMAINA
PROVINCIA DI AVELLINO**

Realizzazione in forma associata tra i Comuni di Villamaina (ente capofila), Guardia Lombardi, Teora e Torella dei Lombardi di un Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SAI), finanziato a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il periodo 01.01.2024 – 30.06.2026 (Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 15039 in data 18 aprile 2023)

**Capitolato speciale di appalto
relativo alla selezione del soggetto affidatario**

Sommario

- Art. 1 Elementi generali di riferimento e finalità del progetto SAI
- Art. 2 Descrizione dei servizi del progetto/varianti in corso di esecuzione
- Art. 3 Modalità di svolgimento delle prestazioni
- Art. 4 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto
- Art. 5 Destinatari delle attività dell'appalto e modalità di rapporto inter-istituzionale
- Art. 6 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo
- Art. 7 Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto
- Art. 8 Durata del contratto/dell'appalto - Opzioni
- Art. 9 Risorse del progetto
- Art. 10 Valore del contratto/dell'appalto
- Art. 11 Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
- Art. 12 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario
- Art. 13 Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro
- Art. 14 Divieto di subappalto
- Art. 15 Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto
- Art. 16 Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto/Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto
- Art. 17 Direzione dell'esecuzione del contratto
- Art. 18 Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto
- Art. 19 Condizioni di pagamento
- Art. 20 Cessione del contratto
- Art. 21 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto
- Art. 22 Responsabilità
- Art. 23 Coperture assicurative
- Art. 24 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto
- Art. 25 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno
- Art. 26 Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto
- Art. 27 Esecuzione in danno
- Art. 28 Recesso unilaterale dell'Amministrazione
- Art. 29 Vigilanza e controlli
- Art. 30 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto
- Art. 31 Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva
- Art. 32 Stipulazione del contratto di appalto
- Art. 33 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto
- Art. 34 Clausola di rinvio

Art. 1 Elementi generali di riferimento e finalità del progetto SAI

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'affidatario individuato per l'attuazione del programma di accoglienza integrata inserito nella rete del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SAI) a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2023 (Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 16288 in data 10 agosto 2020), secondo gli interventi e attività di massima previste nel progetto, che il Comune di Villamaina, in qualità di capofila dell'associazione tra i Comuni di Villamaina, Teora e Torella dei Lombardi, dovrà garantire.

Il progetto sarà attivato nei limiti dell'importo approvato ed effettivamente finanziato da parte del Ministero dell'Interno. Il soggetto attuatore, individuato in seguito ad apposita selezione, sottoscriverà apposita convenzione con il Comune di Villamaina che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse a fronte dei servizi e attività svolte dal soggetto collaboratore.

La finalità del presente appalto è l'individuazione di un soggetto partner che, sulla base del progetto presentato, provveda alla fornitura ai beneficiari di vitto, alloggio, servizi di orientamento sociale e giuridico, accompagnamento sociale, consulenza legale, percorsi individuali di inserimento lavorativo, insegnamento della lingua italiana, integrazione abitativa, animazione e socializzazione, secondo le linee guida ministeriali per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, rinvenibile sul sito www.serviziocentrale.it.

Art. 2 Descrizione dei servizi del progetto/varianti in corso di esecuzione

Il progetto prevede accoglienza, integrazione, tutela e disponibilità relativa alla capacità ricettiva dei servizi di accoglienza prevista dal D.M. 18.11.2019, per n. 54 beneficiari adulti e minori componenti nuclei familiari, titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il rispettivo nucleo familiare.

I servizi di accoglienza integrata rivolti ai 54 soggetti richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria sono specificati nel progetto presentato dal Comune di Villamaina, in qualità di capofila dell'associazione tra i Comuni di Villamaina, Guardia Lombardi, Teora e Torella dei Lombardi, in sede di partecipazione al bando ministeriale (D.M. 18.11.2019), per la ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

In particolare e tra l'altro, i servizi di accoglienza integrata previsti sono strutturati in:

a-servizi di accoglienza:

a.1-strutture di accoglienza: organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari;

a.2-condizioni materiali di accoglienza:

-vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile, per il periodo dell'accoglienza;

-realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza sanitaria;

b-servizi di integrazione:

b.1-formazione e inserimento lavorativo:

-accesso e frequenza ai corsi di lingua italiana;

-riqualificazione del background dei beneficiari e identificazione delle aspettative;

-orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale;

-orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

-organizzazione e gestione di borse lavoro/tirocini formativi;

-orientamento scolastico per minori;

b.2-ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome;

b.3-strumenti di inclusione sociale:

-realizzazione di attività di animazione socio-culturale;

-costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto;

c-servizi di tutela:

c.1-tutela legale:

- orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;

- orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo;
- informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura;
- orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
- c.2-tutela psico-socio-sanitaria
 - attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
 - attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari;
 - orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- c.3-mediazione linguistico-culturale:
 - attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale;
 - facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
 - facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti, si rinvia al manuale operativo curato dal Servizio centrale rinvenibile sul sito www.serviziocentrale.it.

Per l'ottimale gestione del presente appalto, l'Amministrazione concorda con l'affidatario un piano di sviluppo del progetto SAI al quale l'affidatario si attiene.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'affidatario individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio del Comune di Villamaina, presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Presso il recapito di cui al comma 5:

- a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

L'affidatario individua un responsabile referente per il progetto SAI, che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

L'affidatario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

L'Amministrazione individua nel RUP di propria competenza, la figura preposta alla verifica dell'andamento del progetto, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Responsabile del servizio comunale per quanto di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

L'affidatario è tenuto a realizzare compiutamente quanto proposto nell'offerta presentata in sede di gara.

Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse previo assenso del Responsabile del procedimento.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'affidatario, della situazione originaria preesistente.

In particolare, l'Amministrazione non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di adeguare maggiormente gli interventi progettuali ai bisogni dell'utenza;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi di cui sopra, l'Amministrazione, conformemente alle previsioni dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, può chiedere all'affidatario una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia fideiussoria, come successivamente specificata, deve essere adeguatamente integrata.

L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra, alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiorazioni di costi.

Art. 3 Modalità di svolgimento delle prestazioni.

3.1 Presa in carico delle strutture

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'aggiudicatario le Strutture destinate all'accoglimento dei beneficiari nello stato di manutenzione in cui si trovano al momento della consegna.

Lo stato di conservazione degli immobili sarà documentato in un apposito verbale di consegna, redatto per ciascuna Sede di accoglienza, sottoscritto dall'aggiudicatario e dal RUP/DE, in cui sarà attestata la consistenza degli immobili e degli impianti all'interno di essi.

Dal momento della consegna della struttura, l'aggiudicatario è tenuto alla manutenzione ordinaria della stessa per assicurare il funzionamento della Sede di Accoglienza e dei servizi in essa erogati.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono interventi che riguardano la riparazione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per "finiture" si intendono quelle parti di un elemento strutturale o tecnologico riparabili senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico.

Nella "integrazione di impianti tecnologici esistenti" si intende compreso l'ammodernamento di impianti esistenti e l'aggiunta di componenti tecnologiche in impianti esistenti, mentre non è compresa la destinazione ex-novo di vani ad ospitare servizi igienici o impianti tecnologici.

A titolo di esempio, sono interventi di manutenzione ordinaria di edifici quelli che riguardano:

- interni: riparazione di intonaci, rivestimenti, infissi, serramenti, controsoffitti, pavimenti, apparecchi sanitari, canne fumarie e di ventilazione, aggiunta di nuovi apparecchi sanitari in bagni esistenti;
- esterni: riparazione delle posizioni, delle forme e dei colori preesistenti, di: intonaci, rivestimenti, serramenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, guaine, grondaie, cornicioni.

Alla scadenza del contratto l'aggiudicatario dovrà provvedere a riconsegnare gli immobili, gli impianti e le apparecchiature in uso, in condizioni di efficienza e restituire tutta la documentazione tecnica aggiornata.

In tale occasione verrà sottoscritto, dall'aggiudicatario e dal RUP/DE, un verbale di riconsegna delle strutture.

3.2 attività di gestione dei servizi di accoglienza

Servizi ed attività destinate a favorire l'autonomia e l'integrazione sociale.

A) Redazione di una scheda individuale, da predisporre utilizzando il modello fornito dal RUP/DE, riportante le caratteristiche di ciascun ospite. La scheda dovrà esplicitare le principali problematiche individuate e tener conto delle risorse personali e di contesto.

La scheda andrà inviata al RUP/DE dopo il primo mese di accoglienza e ad ogni modifica, nonché al termine dell'accoglienza con indicazione dei cambiamenti verificatisi;

B) Provvedere alla fornitura di servizi di trasporto, con mezzi adeguati al numero di persone da trasportare, in disponibilità dell'aggiudicatario o tramite prestazioni di soggetti terzi a carico dell'Appaltatore, a favore degli ospiti, ad esempio per il primo spostamento verso la Sede di accoglienza o per altri eventi particolari.

C) Procedere, in caso di gravi violazioni di legge o delle Norme di Funzionamento Interno, alla tempestiva segnalazione al RUP/DE, seguendo le indicazioni fornite;

D) Provvedere alla fornitura di un servizio di ascolto, di orientamento e di presa in carico, ad opera di Assistenti Sociali, che favorisca sia l'accesso ai servizi di tipo sociale, giuridico, sanitario, linguistico e di volontariato attivi sul territorio che la partecipazione alle iniziative a favore dell'integrazione offerte dal centro. Deve inoltre essere monitorato e favorito il rapporto con le Istituzioni, mediante la preparazione e l'informazione degli ospiti sui vari passaggi dell'iter della richiesta di protezione internazionale, nonché

l'accompagnamento presso gli uffici della Questura di Avellino, della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino e dell'Anagrafe comunale;

E) Attivazione di tutte le misure necessarie a sostegno della genitorialità e laddove si rilevi il perdurare di gravi dinamiche pregiudizievoli all'interno del nucleo familiare, individuazione, in accordo con l'Amministrazione, delle forme di protezione e di tutela più adeguate;

F) Eseguire le procedure di dimissione degli ospiti.

Servizi di assistenza generica alla persona

A) Somministrazione giornaliera dei pasti agli ospiti, con minimo una bevanda e un prodotto da forno per la colazione e un primo, un secondo con contorno o piatto unico equivalente, un frutto e acqua, per il pranzo e per la cena;

B) Fornitura di effetti lettereci: materasso, cuscino, coperta e lenzuola;

C) Acquisizione delle forniture e distribuzione agli ospiti di indumenti idonei alle diverse stagioni e condizioni meteorologiche nel corso del periodo di permanenza del singolo ospite presso la sede di accoglienza;

D) Acquisizione delle forniture e distribuzione agli ospiti di un kit di prodotti per l'igiene personale contenente: sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino, carta igienica, rasoio, schiuma da barba (uomini), assorbenti e fazzoletti di carta (donne);

Per i bambini vengono consegnati: bagnoschiuma, salviette umidificate, pannolini, carta igienica, fazzoletti di carta, spazzolino e dentifricio;

In particolare, dovrà essere assicurata la consegna, a ciascun ospite, di un kit funzionale di ingresso e di un kit mensile, contenente prodotti diversi;

E) Acquisizione e consegna agli ospiti di titoli di viaggio, necessari a fruire dei servizi di trasporto pubblico locale urbano;

F) Provvedere al lavaggio, quindicinale e in concomitanza di ogni cambio di ospite, degli effetti lettereci;

G) Allestimento, presso cadauna Sede, di uno spazio dedicato al lavaggio degli abiti degli ospiti con dotazione di lavatrici (capacità Kg. 5 minimo) e adeguato numero di stendibiancheria;

H) Attribuzione di tesserino di riconoscimento ad ogni ospite, contenente: nome, cognome, nome della sede di accoglienza e fototessera.

Servizi di gestione amministrativa, di organizzazione e di funzionamento delle Sedi di Accoglienza.

A) Attività di ricevimento degli ospiti presso la Sede di assegnazione e verifica documenti, sanitari e amministrativi in loro possesso;

B) Registrazione dell'ospite e della documentazione in suo possesso;

C) Attribuzione agli ospiti del posto letto;

D). Controllo e registrazione giornaliera delle presenze degli ospiti;

E) Trasmissione bimestrale al RUP/DE della relazione riepilogativa sui servizi erogati nel bimestre precedente;

F) Affissione presso un'apposita bacheca, collocata all'interno della Sede di Accoglienza, in modo da risultare facilmente consultabile da parte degli ospiti, di copia dell'organigramma del personale impiegato, con i nominativi e i compiti svolti da ciascun operatore e l'orario di rispettiva presenza;

G) Assicurare la presenza, negli orari prestabiliti, di tutto il personale impiegato nella gestione della Sede di Accoglienza, possibilmente mediante un sistema elettronico di rilevazione delle presenze o, in mancanza, mediante fogli firma mensili;

H) Erogazione di un pocket money, pari a € 2,65 pro die/procapite per i giorni di presenza, da erogare quindicinalmente e "in contanti" provvedendo a far sottoscrivere la relativa ricevuta. Il pocket money verrà distribuito in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite;

I) Osservare ed adempiere agli obblighi vigenti in materia di immigrazione, con particolare riguardo agli adempimenti connessi alle comunicazioni di ospitalità, da trasmettere alle autorità competenti.

3.3 attività di custodia, pulizia ed igiene delle strutture e dei locali

L'aggiudicatario dovrà:

A) Assicurare la custodia ininterrotta, 24 ore su 24, delle Sedi di Accoglienza;

B) Garantire interventi di: disinfezione (giornaliera), disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici (minimo annualmente, nonché all'occorrenza);

C) Garantire la pulizia degli spazi comuni interni con la seguente periodicità:

- bagni: bi-giornaliera (mattino e sera);
- refettorio e altri spazi destinati all'erogazione di cibi: dopo ogni pasto;
- scale e corridoi: settimanalmente;
- altri spazi comuni: settimanalmente
- vetri, tapparelle, pareti smaltate, porte: semestralmente;

Con una frequenza almeno trimestrale, dovranno essere assicurati interventi di pulizia di fino dei pavimenti con macchinari lavapavimenti;

D) Garantire la pulizia settimanale degli spazi esterni;

E) Garantire la corretta raccolta differenziata dei rifiuti per il successivo smaltimento nei giorni prefissati.

Tutte le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione dovranno essere svolte in orari compatibili con le attività di permanenza degli ospiti all'interno delle singole Sedi di Accoglienza.

3.4 interventi formativi per gli operatori

L'aggiudicatario dovrà garantire la formazione del proprio personale, in orario extra lavorativo, con corsi di aggiornamento, rivolti a ciascun addetto, la cui durata minima complessiva, dovrà essere di 12 ore annue per ciascun addetto. L'affidatario dovrà comunicare, preventivamente, al RUP/DE, la data, l'oggetto dell'intervento formativo, il/i nominativo/i del/dei formatore/i e i nominativi dei partecipanti. Entro 3 giorni dal termine di ciascun corso, dovrà essere consegnato l'elenco degli effettivi partecipanti.

3.5 incontri di lavoro e reportistica

Incontri.

Allo scopo di accertare il corretto e puntuale funzionamento amministrativo e tecnico delle Sedi di Accoglienza, l'affidatario del servizio dovrà garantire la partecipazione dei Responsabili delle Sedi di Accoglienza e del proprio Referente incaricato delle funzioni di raccolta e trasmissione della reportistica, agli incontri ed alle verifiche periodiche, da svolgersi con il personale del Comune, la cui cadenza verrà indicata dal predetto Servizio.

Reportistica.

Rientra tra le incombenze del prestatore di servizio, la raccolta, nonché la contestuale e complessiva trasmissione al RUP/DE del flusso delle informazioni e dei dati richiesti, nei tempi di volta in volta prefissati. In particolare, l'affidatario dovrà provvedere:

- A) Alla trasmissione della documentazione e delle informazioni inerenti il personale impiegato e/o le sostituzioni eventualmente intervenute;
- B) Alla trasmissione, in formato digitale, entro i primi 7 giorni dall'inizio del mese successivo al quale si riferiscono, dei riepiloghi delle timbrature o, in mancanza, dei fogli firma mensili del personale impiegato;
- C) Alla presentazione, entro il 15 del mese successivo a ogni semestre di accoglienza, di una relazione semestrale sull'andamento generale della gestione di ogni Sede nella quale sia data illustrazione, per l'arco temporale di riferimento, circa: i corsi di aggiornamento cui il proprio personale educativo ha potuto partecipare; i programmi e le attività realizzati in favore degli ospiti e quelli che si intendono realizzare nel breve periodo;
- D) Alla presentazione, entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale di una relazione finale sul complesso delle attività svolte presso le Sedi di Accoglienza, nella quale sia data illustrazione circa l'andamento generale della gestione delle Sedi stesse;
- E) Alla trasmissione, a fronte di specifica richiesta del RUP/DE, di ogni altra informazione o documentazione inerente l'attività svolta ed i soggetti che ne hanno beneficiato.

3.6 interventi e servizi aggiuntivi / migliorativi eventualmente offerti

Saranno oggetto di apposita valutazione interventi e servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quelli espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale, eventualmente offerti in sede di gara.

Tali interventi e/o servizi aggiuntivi/migliorativi dovranno essere assicurati sin dal momento di avvio del Servizio di gestione delle Sedi di Accoglienza, ovvero, se le circostanze lo richiedono, entro un termine appositamente indicato dall'Amministrazione comunale.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi aggiuntivi/migliorativi sono comunque a totale carico del prestatore di servizio.

Art. 4 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso tutto il territorio dei Comuni interessati dal progetto e, qualora necessario, presso i Comuni limitrofi, nonché presso le sedi individuate dall'affidatario o presso i locali messi a disposizione dai Comuni di Villamaina, Teora e Torella dei Lombardi nell'ambito del progetto.

L'affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

Art. 5 Destinatari delle attività dell'appalto e modalità di rapporto interistituzionale

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare i bisogni di assistenza, socializzazione ed integrazione sociale degli utenti del servizio.

Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con i servizi comunali, titolari dei progetti di aiuto.

A tal fine è istituito uno specifico tavolo di lavoro cui partecipano gli operatori su menzionati ed il responsabile del progetto per conto dell'Affidatario con il fine di: approvare il programma delle attività, valutare gli effetti di tali inserimenti, svolgere costante attività di monitoraggio e valutazione del processo.

Art. 6 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo

L'affidatario assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati nel progetto presentato in sede di gara e predispone un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami. L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'affidatario, per gli interventi di assistenza e di risposta.

Art. 7 Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

In relazione a quanto previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in casi di comprovata urgenza, legata alla necessità di non interrompere prestazioni socio/assistenziali fondamentali per il benessere e la salute dei fruitori stessi.

Art. 8 Durata del contratto/dell'appalto - Opzioni

Il servizio avrà la durata presuntiva di mesi trenta dal 01/01/2024 al 30/06/2026. L'Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale delle attività in dipendenza dell'esito della procedura di selezione.

Nel caso di decorrenza successiva al 01/01/2024 ovvero di cessazione anticipata del servizio anche in seguito a determinazioni del Ministero dell'Interno, l'importo sarà rimodulato in base ai mesi di effettivo servizio da parte del gestore. L'avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge.

Il Comune si riserva, alla scadenza ordinaria del servizio aggiudicato, la facoltà di prorogare la concessione del servizio in conformità alle normative vigenti nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara relative alla successiva aggiudica del servizio.

Art. 9 – Risorse del progetto

Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, secondo quanto disposto dal D.M. 18.11.2019 Ministero dell'Interno. Il testo del decreto ed i relativi allegati, sono reperibili sul sito: <http://www.serviziocentrale.it>;

L'amministrazione comunale, per la realizzazione degli interventi previsti per l'accoglienza di n. 40 beneficiari e sulla base delle Linee Guida previste dal D.M. 18.11.2019, ha richiesto per ciascuna annualità del triennio un contributo stimato in 649.000,00.

Con Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 15039 in data 18 aprile 2023, il progetto presentato dal Comune di Villamaina, quale capofila dell'associazione di Comuni Villamaina, Guardia lombardi, Teora e Torella dei Lombardi, è stato ammesso a finanziamento per il periodo 01.07.2023 – 30.06.2026 per l'importo annuo di Euro 875.616,75.

Art. 10 Valore del contratto/dell'appalto

La somma disponibile per l'affidamento da porsi a base d'asta è pari ad € 785.950,23, in ragione annua (differenza tra la somma totale assegnata dal Ministero dell'Interno e le somme del Piano finanziario gestite direttamente dal Comune come da documentazione agli atti d'ufficio), per un totale di € 1.961.645,64 per il periodo presunto 01.01.2024 – 30.06.2026, per n. 54 ospiti. Detta somma corrisponde ad un compenso di € 44,42 al giorno per assistito.

Le suddette somme saranno riparametrate in caso di riduzione degli stanziamenti ministeriali e rapportate ai mesi di effettivo servizio svolto.

Il soggetto attuatore, individuato in seguito alla presente selezione sottoscriverà apposita convenzione con il Comune di Villamaina che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse a fronte dei servizi e attività svolte dal soggetto collaboratore.

Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata dello stesso, si intende comprensivo di costi per la sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto non soggetti a ribasso ed a carico dell'affidatario.

Art. 11 Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, con adeguata esperienza professionale, così come indicati a titolo semplificativo nel piano finanziario preventivo, presentato dal Comune di Villamaina in sede di partecipazione al bando ministeriale (D.M. 18.11.2019), per la ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

L'affidatario, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.

L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente contratto l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
- b) favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

Art. 12 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art.13 Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro

L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81/2008).

In caso di esecuzione delle attività all'interno dei luoghi di lavoro, l'affidatario si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili delle strutture per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, qualora necessario, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro ospitante, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

L'affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 14 Divieto di subappalto

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto.

Art. 15 Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto

- a. L'Amministrazione, nell'ambito degli impegni di reciproca collaborazione, mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative;
- b. al coordinamento amministrativo delle attività del servizio;
- c. all'analisi della domanda generale riferita al servizio;

- d. alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
- e. alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- f. alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- g. alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione;
- h. alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).

L'affidatario è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni tecnico-amministrative relative alla erogazione delle prestazioni previste nel progetto e può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo – progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

Art. 16 Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto/Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato o della legge, il D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell’art. 29 del “Codice” l’Appaltatore è designato dall’Amministrazione (d’ora in poi titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri “amministratori di sistema” e “incaricati” del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l’operato ad un’attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l’obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale.

Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, per un anno e comunque sino alla scadenza del contratto se di durata inferiore e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice e a sottoporla al Titolare per l’approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

L'Amministrazione, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 17 Direzione dell'esecuzione del contratto

Le attività relative alle interazioni organizzative di cui al precedente art. 15 ed alla direzione dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Responsabile del procedimento e dai suoi collaboratori individuati ed appositamente delegati.

L'Amministrazione assume come riferimento per la disciplina della direzione dell'esecuzione del contratto il quadro normativo definito dall'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 18 Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto

Il corrispettivo a base d'asta è fissato in € 1.961.645,64, per il periodo presunto 01.01.2024 – 30.06.2026, per n. 40 ospiti. Non saranno ammesse offerte in rialzo.

L'ammontare complessivo dell'appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall'aggiudicatario e del periodo di effettiva durata del contratto anche seguito a determinazioni del Ministero dell'Interno. Nel caso di decorrenza successiva al 01/01/2024 ovvero di cessazione anticipata del servizio l'importo sarà rimodulato in base ai mesi di effettivo servizio da parte del gestore.

In ogni caso il compenso dovuto all'affidatario sarà rimodulato in base agli ospiti effettivi e sarà pari ad € 44,42 al giorno per assistito detratto il ribasso d'asta eventualmente praticato.

L'avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge.

L'aggiudicazione del servizio è effettuata con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà, eventuale, della proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 del Codice degli appalti.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 19 Condizioni di pagamento

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità ai fini dell'accertamento delle prestazioni rese con le previsioni contrattuali da parte del Responsabile del procedimento o suoi delegati.

Art. 20 Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art.120 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei Contratti, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 21 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del D.lgs. 36/2023 s.m.i.), una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

L'Importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del 50% di cui al primo periodo del precedente capoverso, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 %, anche cumulabile con la riduzione del 50% di cui al primo periodo del precedente capoverso, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche cumulabile con la riduzione del 50% del secondo capoverso, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 %, cumulabili con le riduzioni precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai capoversi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di

certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Villamaina" e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato successivamente emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22 Responsabilità

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'affidatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'affidatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 23 Coperture assicurative

È a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni, relative al primo contratto applicativo, al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio ed hanno valore sino alla scadenza dell'ultimo contratto applicativo. La quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Art. 24 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'affidatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:

- a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
- b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla

vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo di Avellino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 25 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'affidatario delle attività oggetto del presente contratto.	€. 250,00 per ogni inadempienza
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato	€. 500,00 per ogni inadempienza
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla programmazione delle attività	€. 750,00 per ogni inadempienza

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
- b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Art. 26 Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n.3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- c) reiterati inadempimenti ed inosservanza delle direttive dell'Amministrazione;
- d) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto.

Quando il Responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni non eseguite regolarmente e che devono essere addebitate all'Affidatario e formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Art. 27 esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 28 Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 29 vigilanza e controlli

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;

Uguale facoltà compete al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Avellino che la potranno esercitare, congiuntamente con il personale comunale, per mezzo di propri funzionari.

Al RUP/DE, compete la supervisione della fase di avviamento del servizio posta in essere dall'impresa aggiudicataria, la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del contratto, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento del servizio.

Appartiene, in ogni caso, alla sfera di attribuzione del Direttore dell'esecuzione o del Responsabile Unico del Procedimento, indicare al prestatore di servizi e/o al Responsabile (coordinatore) della/e Sede/i di Accoglienza eventuali ed ulteriori modalità e tempi di adeguamento agli assetti operativi adottati nell'ambito dell'organizzazione comunale.

Le comunicazioni scritte da parte del prestatore di servizi all'Amministrazione devono essere inviate allo stesso Direttore o al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Comune di Villamaina eserciterà la facoltà di vigilanza e controllo attraverso sopralluoghi, almeno bimestrali e non concordati, per verificare:

- l'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- il rispetto puntuale e preciso di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori.

Qualora il Comune di Villamaina riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale, nonché quelli conseguenti al progetto offerto in sede di gara, provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata R.R.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'Aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Art. 30 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'affidatario, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- a) dall'affidatario, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;
- b) dal Responsabile del servizio competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'affidatario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 31 Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 30 è devoluta alla competenza del Foro di Avellino.

Art. 32 Stipulazione del contratto di appalto

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione, ovvero mediante scrittura privata autenticata.

Art. 33 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'affidatario/aggiudicatario, con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione con oneri a carico dell'affidatario.

Art. 34 Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.